|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

DELIBERA 22 ottobre 2015

Trasferimento dei dati personali verso gli USA con conseguente

caducazione del provvedimento del Garante del 10 ottobre 2001 di

riconoscimento dell'accordo sul c.d. «Safe Harbor». (Delibera n.

564). (GU n.271 del 20-11-2015)

 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

 DEI DATI PERSONALI

 Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,

presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della

dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,

componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

 Visto l'art. 25, paragrafi nn. 1, 2 e 6 della direttiva 95/46/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, ai sensi

del quale i dati personali possono essere trasferiti in un paese non

appartenente all'Unione europea qualora venga constatato dalla

Commissione europea che il paese terzo garantisce un livello di

protezione adeguato ai fini della tutela della vita privata o dei

diritti e delle liberta' fondamentali della persona;

 Considerato, altresi', che gli Stati membri europei devono adottare

le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della

Commissione, rese ai sensi del paragrafo n. 6 del citato art. 25

della direttiva;

 Vista la decisione del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE (pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 215 del 25 agosto

2000 e L 115 del 25 aprile 2001) adottata dalla Commissione europea,

ai sensi delle disposizioni sopra citate, secondo la quale i

«Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza» allegati alla

medesima decisione, applicati in conformita' agli orientamenti

forniti da talune «Domande piu' frequenti» (FAQ) parimenti allegate,

garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali

trasferiti dalla Unione europea ad organizzazioni aventi sede negli

Stati Uniti d'America sulla base della documentazione pubblicata dal

Dipartimento del commercio statunitense ivi menzionata;

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in

materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice») ed in

particolare l'art. 44, comma 1, lett. b), ove e' previsto che il

trasferimento di dati personali diretto verso un paese non

appartenente all'Unione europea e' consentito quando e' autorizzato

dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti

dell'interessato, individuate dall'Autorita' anche con le suddette

decisioni della Commissione europea;

 Tenuto conto che questa Autorita' il 10 ottobre 2001 con la

deliberazione n. 36 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26

novembre n. 275 - Suppl. Ordinario n. 250, doc. web. n. 30939) ha

autorizzato, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b) (gia' art. 28,

comma 4, lett. g) della legge 31 dicembre 1996, n. 675), i

trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso

organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti effettuati nel rispetto

dei «Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza»,

applicati in conformita' alle «Domande piu' frequenti» (FAQ) e

all'ulteriore documentazione allegata alla decisione della

Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE (c.d. regime di

«Approdo sicuro», di seguito «Safe Harbor»);

 Considerato che la Corte di giustizia dell'Unione Europea (di

seguito «Corte di giustizia») si e' pronunciata il 6 ottobre 2015 in

ordine alla causa C-362/14, Maximillian Schrems vs. Data Protection

Commissioner, dichiarando invalida la decisione della Commissione

europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE con la quale era stato

ritenuto adeguato il livello di protezione dei dati personali

garantito dagli Stati Uniti d'America nel contesto del c.d. regime di

«Safe Harbor»;

 Preso atto, inoltre, delle osservazioni formulate dal Gruppo di

lavoro istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46/CE, di seguito

«Gruppo ex art. 29», nello «Statement of the Article 29 Working

Party» del 16 ottobre 2015, in merito agli effetti della sentenza

della Corte di giustizia sui trasferimenti dei dati effettuati, in

virtu' della decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000

n. 2000/520/CE, dal territorio dell'Unione europea verso gli Stati

Uniti d'America;

 Tenuto conto che il Garante ha reso l'autorizzazione di cui alla

deliberazione n. 36 sulla base della decisione della Commissione in

ordine all'adeguatezza del livello di protezione ai fini della tutela

della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della

persona offerto dal regime di «Safe Harbor» e che, pertanto, a

seguito dell'emanazione della sentenza della Corte di giustizia sopra

citata e' venuto meno il presupposto di legittimita' dei

trasferimenti di dati personali posti in essere dal territorio

nazionale verso le organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti

d'America che hanno aderito a tale regime;

 Rilevato che i trasferimenti dei dati personali verso un paese non

appartenente all'Unione europea possono essere effettuati sulla base

anche di ulteriori presupposti di liceita', cosi' come previsto negli

artt. 43 («Trasferimenti consentiti in Paesi terzi») e 44 («Altri

trasferimenti consentiti») del Codice;

 Rilevato, con riferimento all'art. 43, che i dati in questione

possono essere trasferiti sulla base di una delle deroghe di cui al

comma 1 del citato articolo e, in particolare, qualora gli

interessati abbiano espresso liberamente il loro consenso specifico e

informato (cfr. lett. a));

 Rilevato, altresi', con riferimento all'art. 44, che tali

trasferimenti possano essere effettuati mediante l'utilizzo delle

clausole contrattuali tipo (c.d. standard contractual clauses) di cui

alle autorizzazioni rese, ex art. 44, comma 1, lett. b) del Codice,

dal Garante il 10 ottobre 2001, con deliberazione n. 35 (doc. web. n.

42156), il 9 giugno 2005, con deliberazione n. 12 (doc. web. n.

1214121) e il 27 maggio 2010, con deliberazione n. 35 (doc. web n.

1728496, al riguardo si veda anche il successivo Provvedimento del

Garante del 15 novembre 2012, doc. web. n. 2191156); o altrimenti in

ragione dell'avvenuta adozione, nell'ambito di societa' appartenenti

a un medesimo gruppo, delle regole di condotta di cui all'art. 44,

comma 1, lett. a) del Codice, denominate Binding Corporate Rules

(c.d. «Bcr», cfr. in ordine alle «Bcr for Controller», fra gli altri,

i documenti del «Gruppo ex art. 29», WP 74 del 3 giugno 2003, WP 108

del 14 aprile 2005 e WP 153 del 24 giugno 2008; mentre, per quanto

riguarda le «Bcr for Processor», i documenti WP 195 del 6 giugno 2012

e WP 204 del 19 aprile 2013); o qualora vengano autorizzati dal

Garante, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a) del Codice, sulla

base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate

dal medesimo anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;

 Ritenuto che, in ogni caso, alla luce delle considerazioni

contenute nella predetta sentenza della Corte di giustizia, la

protezione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata a

livello europeo richiede che deroghe e limitazioni alla protezione

dei dati personali trovino applicazione solo nella misura in cui le

stesse siano strettamente necessarie (cfr. Corte di giustizia

dell'Unione europea causa C-362/14, Maximillian Schrems vs. Data

Protection Commissioner, paragrafo n. 92 e cause riunite C-293/12 and

C-594/12, Digital Rights Ireland and Others) e che, ai sensi

dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, ogni individuo i cui diritti e le cui liberta' garantiti dal

diritto dell'Unione siano stati violati deve aver diritto a un

ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni

previste nel medesimo articolo;

 Ritenuta la necessita', per le ragioni sopra esposte, di disporre

la caducazione dell'autorizzazione adottata con la deliberazione del

Garante n. 36 del 10 ottobre 2001 e per l'effetto di vietare i

trasferimenti di dati ivi descritti; tutto cio' nei termini di cui al

seguente dispositivo;

 Visti gli atti d'ufficio;

 Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario

generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

 Relatore il dott. Antonello Soro;

 Tutto cio' premesso il Garante:

 1) dispone la caducazione dell'autorizzazione adottata dal Garante

in data 10 ottobre 2001 con deliberazione n. 36 e per l'effetto

vieta, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 45 del Codice,

ai soggetti esportatori di trasferire, sulla base di tale delibera e

dei presupposti indicati nella medesima, i dati personali dal

territorio dello Stato verso gli Stati Uniti d'America;

 2) si riserva, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettere da a) a d)

del Codice, di svolgere in qualsiasi momento i necessari controlli

sulla liceita' e correttezza del trasferimento dei dati e, comunque,

su ogni operazione di trattamento ad essi inerente, nonche' di

adottare, se necessario, i provvedimenti previsti dal Codice;

 3) dispone la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio

pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 22 ottobre 2015

 Il Presidente e relatore: Soro

Il segretario generale: Busia

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |